

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15641 del 23/06/2017

Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - effetti della risoluzione - Domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno - Rigetto della sola domanda risarcitoria per asserita inesistenza di inadempimento imputabile - Erroneità - Appello - Conseguenze.

In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, in caso di accoglimento della sola domanda di risoluzione, con rigetto di quella risarcitoria sul presupposto - errato in diritto - della non imputabilità dell'inadempimento, il giudice di appello innanzi al quale sia impugnato unicamente il diniego del richiesto risarcimento non può esaminare la statuizione relativa al difetto di imputabilità dell'inadempimento e, conseguentemente, non può rigettare l'appello sulla domanda risarcitoria condividendo l'erronea affermazione del giudice di prime cure, ma deve decidere rilevando l'esistenza di un giudicato interno sul carattere imputabile dell'inadempimento, trattandosi di presupposto della pronuncia di risoluzione del contratto.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15641 del 23/06/2017